

Ritenuto in fatto e in diritto

Ferazzoli Giovanni propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Perugia, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione da lui proposta, in proprio, in relazione alla durata non ragionevole di un giudizio di divisione ereditaria, nel quale egli si era costituito in data 23 maggio 1994, determinata in quattro anni e otto mesi la durata non ragionevole, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 5.126,00, oltre interessi e spese.

L'amministrazione resiste con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2 della l. n. 89 del 2001, 110 c.p.c., 34 e 41 CEDU, nonché omessa motivazione su un punto decisivo, sostenendosi che occorre far riferimento, ai fini della riparazione del pregiudizio derivante dalla durata non ragionevole del processo, non alla parte in senso tecnico processuale, e nemmeno alla parte costituita. Si aggiunge che il Ferazzoli, sebbene contumace, sarebbe divenuto parte nel momento in cui venne convenuto nel giudizio, essendo minorenni, in persona della madre, esercente la potestà nei suoi confronti.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2 della l. n. 98 del 2001, per aver omesso la corte territoriale di considerare che, al mo-



mento della costituzione del Ferazzoli, il termine ragionevole di durata del processo era già maturato.

Osserva il Collegio che, essendo ormai consolidato l'orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale spetta al minorene (ovvero all'incapace) che abbia partecipato al giudizio debitamente rappresentato fino al momento della maggiore età, al raggiungimento della quale, avendo acquistato il libero esercizio dei propri diritti ed avendo la facoltà di costituirsi nel processo quale parte autonoma, lo stesso soggetto perde da tale momento detto diritto, ove a ciò non abbia provveduto (Cass., 6 settembre 2007, n. 18719; Cass., 6 maggio 2009, n. 10412; Cass., 23 maggio 2011, n. 11338; Cass., 21 febbraio 2013, n. 4472), viene in considerazione, ai fini della verifica della fondatezza della domanda di equa riparazione avanzata dal ricorrente, la questione circa la riconoscibilità di un indennizzo, ai sensi della l. n. 98 del 2001, in favore della parte che lamenti la durata non ragionevole di un giudizio civile nel quale, essendovi stata ritualmente citata, sia rimasta contumace.

In merito a tale questione il Collegio, all'uopo riconvocatosi, rileva l'esistenza di un contrasto fra le sezioni di questa Corte.

Invero la prima sezione civile, con decisione del 12 ottobre 2007, n. 21508, ritenne, in relazione a detta ipotesi, la configurabilità del diritto all'equa riparazione, affermando che non potesse dubitarsi della qualità di parte assunta di chi, regolarmente citato in giudizio, fosse rimasto contumace.

Tale orientamento successivamente è stato, anche in maniera implicita, posto alla base di decisioni di accoglimento di domande di equa riparazione.

La posizione del debitore esecutato, ad esempio, è stata ritenuta meritevole di considerazione ai fini del ristoro del pregiudizio derivante dal-



la durata non ragionevole del processo, sulla base della sua assimilazione a quella della parte contumace (Cass., 2 aprile 2010, n. 8139).

Con una successiva pronuncia (Cass., 15 dicembre 2011, n. 27091), la prima sezione ha riconosciuto la fondatezza della domanda di un erede che aveva fatto valere il diritto all'equa riparazione maturato del proprio dante causa, fino alla data del suo decesso, ancorché rimasto contumace nel giudizio presupposto.

Con sentenza del 14 dicembre 2012, n. 23153, premesso che il contumace ha acquistato la qualità formale di parte, si afferma che non può essergli, per il fatto solo di aver esercitato legittimamente la scelta di non costituirsi, negato il diritto alla riparazione, aggiungendosi che “neppure può giungersi a tale esclusione valutando tale comportamento processuale alla stregua dei criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, atteso che la contumacia del convenuto non appare di per sé costituire comportamento idoneo a produrre un ritardo nella definizione del processo, oltretutto pari a tutto il tempo in cui si è protratta”. Ancora di recente, con sentenza n. 4387 del 21 febbraio 2013, in una fattispecie nella quale la parte ricorrente aveva – nel procedimento presupposto - proposto appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendo di non aver avuto prima conoscenza della pendenza del giudizio per un vizio della notifica dell'atto introduttivo, pur ribadendosi il principio secondo cui la parte contumace ha diritto ad ottenere, nella ricorrenza degli altri requisiti, la riparazione per la durata non ragionevole del processo, si è confermata la decisione di merito che aveva, in relazione al giudizio di primo grado, escluso la fondatezza della domanda, in quanto “il presupposto dei patimenti correlati alla durata non ragionevole di qualsiasi giudizio è costituito dalla conoscenza della sua pendenza” (cfr., in motiv., Cass., 23 giugno 2011, n. 13803).



In ordine a tale aspetto merita considerazione il rilievo secondo cui il contumace, che indiscutibilmente acquista la qualità formale di parte ai sensi degli art. 171, u. c., 290 e 291 cod. proc. civ., risente negativamente, anche sotto il profilo psicologico, rilevante ai fini della configurabilità del danno non patrimoniale, delle conseguenze della durata non ragionevole del procedimento, alla quale, di certo, non concorre con un comportamento ostruzionistico. Ne consegue la sostanziale assimilabilità, per quanto riguarda i profili, tanto oggettivi, quanto soggettivi, rilevanti ai fini dell'applicazione della legge n. 98 del 2001, della parte convenuta che abbia partecipato al giudizio presupposto a quella rimasta contumace, con conseguente necessità di un trattamento uniforme, anche con riferimento al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost..

D'altra parte, le perplessità da taluno manifestate in merito al diritto all'indennizzo per la parte contumace, in considerazione dell'omesso riconoscimento, secondo un orientamento costante, del diritto all'equa riparazione alla persona offesa che non abbia esercitato la facoltà di costituirsi parte civile nel giudizio penale, non appare dirimente: il discrimine, di non secondaria importanza, è costituito dalla mancata acquisizione, in senso formale, della qualità di parte, a seguito della scelta della persona offesa di non far valere i propri diritti nel giudizio penale, rispetto al contumace che, come già rilevato, diviene parte per effetto dell'applicazione degli artt. 171, u. c., 290 e 291 cod. proc. civ..

Il suddetto orientamento, per altro, appare conforme ai principi elaborati in materia da questa Corte sui rapporti fra diritto comunitario e diritto interno (Sez. Un. 1338 e 1341 del 2004 e molte altre successive), secondo cui il giudice italiano deve interpretare la L. n. 89 del 2001 in modo conforme a quella data dalla Corte Europea di Strasburgo all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, vale a di-



re per come essa vive nella giurisprudenza di detta Corte, come del resto ha essa stessa rilevato (ricorso Scordino-Italia) : sotto tale profilo vale bene richiamare l'ampia nozione di "vittima" adottata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, tale da implicare qualsiasi soggetto "interessato dall'atto o dall'omissione" che abbia realizzato una violazione della Convenzione (Amuur c. Francia, & 36).

Vale bene ricordare, a tale proposito, il percorso argomentativo, per molti versi analogo, attraverso il quale questa Corte è pervenuta alla risposta positiva al quesito circa la titolarità, in capo al fallito, del diritto alla ragionevole durata del processo, affermando che "il fallito è parte del processo fallimentare essendo la sua posizione giuridica direttamente interessata al maggiore o minor protrarsi di tale processo nel tempo" (Cass. 5 dicembre 2002, n. 17261).

La seconda sezione civile, con sentenza del 21 febbraio 2013, n. 4474, seguita da altre di analogo tenore, ha sostenuto la tesi dell'insussistenza del diritto al ristoro del pregiudizio derivante dalla durata non ragionevole del processo, quando il richiedente sia rimasto contumace nel giudizio presupposto, attraverso un'attenta esegesi dell'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001.

Ed invero, pur premettendosi che "il contumace assume la qualità di parte", e che "la partecipazione attiva al processo costituisce, tuttavia, un onere e non un obbligo della parte interessata", si è affermato che "il contumace non può considerarsi una parte del giudizio alla quale sia riconoscibile la titolarità del diritto all'indennizzo da durata irragionevole del processo, poiché esso implica necessariamente che la parte abbia subito, in concreto, un danno (patrimoniale o non patrimoniale) che sia, in effetti, riconducibile alla protrazione intollerabile del processo oltre la sua durata valutata, appunto, come ragionevole (complessivamente computata in sei anni per i tre gradi di giudizio), ragion per



cui solo la parte che abbia, in realtà, attivamente partecipato al processo in quanto costituita può subire quel patema d'animo ovvero quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ragionevole della durata del processo e, quindi, assumere la qualità di "parte danneggiata" (che costituisce la condizione imprescindibile tutelata dalla L. n. 89 del 2001). Non può, invece, essere attribuita tale qualità a chi ha scelto, consapevolmente, di non costituirsi nel giudizio e, quindi, sostanzialmente, di disinteressarsi dello stesso, dimostrandosi, in linea potenziale, incurante degli effetti di una possibile decisione negativa nei suoi confronti (ed insensibile ai tempi di svolgimento del processo, che, peraltro, non di rado, pur rimanendo posizionato solo "alla finestra", auspica che si protraggano oltre quella che dovrebbe essere la loro fisiologica durata)".

Si è ancora osservato che nella legge n. 89 del 2001 sono rinvenibili vari elementi deponenti nel senso dell'esclusivo riferimento alla parte costituita: come si desume "dalla valorizzazione, in funzione del computo dal periodo complessivo effettivamente ricollegabile alla durata irragionevole del processo, della detrazione da esso (per come previsto dall'art. 2 della cit. legge, comma 2) del decorso del tempo addebitabile al "comportamento delle parti" per un uso distorto o non propriamente ortodosso della funzione giurisdizionale (cfr. Cass. n. 7389 del 2005 e Cass. n. 8515 del 2006), elemento - questo - che presuppone, necessariamente, la loro preventiva costituzione in giudizio e, quindi, un ruolo attivo nell'ambito della progressione delle cadenze processuali che non si concilia con la condizione del contumace, che ha, invece, una valenza meramente neutra e, di fatto, ininfluyente sullo sviluppo dei tempi di svolgimento del processo.

E' stato altresì rilevato che la stessa giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 2248 del 2007) ha evidenziato che "il comportamento



non collaborativo delle parti può ben influire sulla determinazione discrezionale dell'indennizzo relativo al danno non patrimoniale, con ciò manifestando che l'apprezzamento di tale condotta implica che la parte istante si sia costituita nel giudizio presupposto", richiamandosi, inoltre, il principio ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 1715 del 2008, ord.; Cass. n. 16838 del 2010 e, da ultimo, Cass. n. 12161 del 2012), secondo cui, "ai fini dell'accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l'esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e, conseguentemente, sulla misura dell'indennizzo da riconoscere".

Si è infine richiamata la giurisprudenza di questa Corte, la quale "per l'eventualità della morte della parte costituita in giudizio ed ai fini del riconoscimento del diritto dell'erede al conseguimento "iure proprio" dell'equa riparazione, ha ritenuto che tale diritto può essere considerato legittimamente spettante con decorrenza dal momento in cui l'erede, con la sua costituzione in giudizio, ha assunto, a sua volta, la qualità di parte attiva (e, quindi, realmente danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo). A questo proposito si è osservato che non assume alcun rilievo, a tale scopo, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista





dall'art. 110 c.p.c. (cfr. Cass. n. 16284 del 2009; Cass. n. 23416 del 2009; Cass. n. 1309 del 2011, ord., e Cass. n. 13803 del 2011), poichè il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in un sistema normativo nazionale attraverso l'emanazione della L. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo dell'erogazione di una forma di risarcimento a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale - si badi - presuppone la conoscenza del processo e, soprattutto, l'interesse alla sua rapida conclusione (che implica la necessità di un ruolo attivo della parte nell'ambito del giudizio).”

Ritiene quindi il Collegio che ricorrano le condizioni per la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, in relazione alla necessità di comporre il contrasto sopra evidenziato, nonché all'interesse alla risoluzione della esposta questione di massima, che può qualificarsi di particolare importanza.

P. Q. M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., comma 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile - 1 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2012 e il 5 marzo 2013.

Il Presidente

Depositata in Cancelleria
Oggi,**24. APR. 2013**.....



IL CANCELLIERE
dott.ssa Daniela Rosolen

IL CANCELLIERE
dott.ssa Daniela Rosolen
Ric. 2011 n. 11147 sez. MI - ud. 18-10-2012